



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 311 DEL 13/04/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON MESSA IN RISERVA, CERNITA E RECUPERO, DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

DITTA: EUGANEA ROTTAMI S.P.A. (P.IVA 00983680281)

STABILIMENTO: VIA PERARA N. 13 IN COMUNE DI ORGIANO (VI)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società Euganea Rottami S.p.a. per l'impianto via Perara n. 13 in comune di Orgiano (VI) è autorizzata all'esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso e recupero rifiuti con provvedimento n. 19 del 18/02/2008 agli atti con prot. n. 14055/2008 con scadenza il 18/02/2018, successivamente modificato (modifica lay out aziendale e utilizzo apparecchiatura spella cavi agli atti con prot. 64900 del 29/09/2015, recupero nuovo rifiuto C.E.R. 120199 prot. 5557 del 21/01/2013, aumento quantitativi in stoccaggio prot. 76019 del 03/11/2011);
- la Ditta, con domanda acquisita agli atti con prot. 54987 del 01/08/2017, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 55158 del 02/08/2017, che si è conclusa con parere favorevole del Comitato V.I.A. n. 26/2017 recepito nella determinazione n. 911 del 10/10/2017 (prot. 69713/2017);
- la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 9751 del 13/02/2018, ha inviato la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui alla determina dirigenziale n. 911 del 10/10/2017 di esclusione dalla procedura di V.I.A.;
- la Provincia con provvedimento n. 117 del 16/02/2018 (prot n. 10741/2018) ha prorogato di 60 giorni l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, per supplementi istruttori per l'esame della documentazione integrativa di cui sopra.

Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal comitato tecnico provinciale VIA nel parere n. 26/2017;
- l'avvio procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota prot. 62720 del 12/09/2017.

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in qualità di gestore della rete idrografica cui fa riferimento il corso d'acqua superficiale denominato Roggia Gorzon, recapito finale dello scarico idrico, presente alla riunione del Comitato Tecnico VIA del 06/09/2017, non ha comunicato motivi ostativi da recepire nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio;

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n.20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n.3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n.33 e ss.mm.ii.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n.2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

Che la Società Euganea Rottami S.p.a. per l'impianto è autorizzata all'esercizio dell'impianto di autodemolizione e impianto di recupero rifiuti, sito in via Perara n. 13 in Comune di Orgiano (VI).

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., autorizzazione all'esercizio, allo scarico di acque reflue, con validità fino al **13/04/2028**.

FA OBBLIGO

Alla Società Euganea Rottami S.p.a. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, presentato in occasione della domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
 - conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
 - eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
 - procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
 - avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordunate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.9751 del 13/02/2018.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappiù dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

12. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
13. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti **dall'attività di autodemolizione** sono così suddivisi:
 - a) capacità massima di trattamento: **500** veicoli/anno;
 - b) rifiuti pericolosi in ingresso all'attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): **80 auto (oppure 40 auto e 10 autocarri);**
 - c) rifiuti stoccati prodotti dall'attività di autodemolizione è pari a:
 - **n. 42** autoveicoli messi in sicurezza e **n. 300** pressati (C.E.R. 16.01.06);
 - **189,26** tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
 - **64,72** tonnellate di rifiuti pericolosi;così come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.

Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo per il codice CER 160106.

14. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti **dall'impianto di recupero** sono così suddivisi:
- a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso, compresi i rifiuti non pericolosi in ingresso da terzi autofficine/ carrozzerie - C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22): **40.000** tonnellate;
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso e prodotti dall'attività): **351** tonnellate di cui **45** tonnellate di rifiuti pericolosi;
 - c) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento (in ingresso, compresi i rifiuti non pericolosi stoccati in ingresso da terzi autofficine/ carrozzerie - C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22): **250** tonnellate;
 - d) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **40.000** tonnellate.
15. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con parere della C.T.P.A. n.06/1117 del 09/11/2017, nonché in conformità con quanto previsto 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili ("riciclaggio") o di recupero con produzione di "M.P.S.";
 - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
 - attività di messa in sicurezza e bonifica per l'ottenimento di autovetture o parti idonee all'attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
16. In conformità a quanto stabilito dalla C.T.P.A. con parere n.06/1117 del 09/11/2017, le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
 - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio: catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica "qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione", principali centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali - video;
 - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: parti ad alta densità di metallo quali motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore;
 - qualsiasi altro materiale o rifiuto estraneo al veicolo.
17. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
18. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
20. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2721 del 29.12.2014.

Gestione degli scarichi idrici

21. Le acque di dilavamento saranno raccolte in un bacino di accumulo impermeabilizzato e quindi inviate nel corso d'acqua superficiale denominato Roggia Gorzon, recapito finale dello scarico idrico, come da prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
- In considerazione delle caratteristiche del corpo recettore, lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità della tabella 1 dell'Allegato B (colonna "scarico in acque superficiali") alle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto.

22. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.
25. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
26. Come indicato nella comunicazione di chiusura dell'esercizio provvisorio del 07/02/2017, prot. n. 9155, dal 30 aprile 2017 la Società deve essere adeguata alle norme previste dal Piano di tutela delle Acque, essendo la stessa ricompresa nelle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del medesimo Piano.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.

ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista

b) *il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;*

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento;

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda Ulss 8 Berica, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e all'Ufficio Territoriale di Vicenza dell'ACI - Automobile Club d'Italia.

Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 13/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 311 DEL 13/04/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

DITTA: EUGANEA ROTTAMI S.P.A. (P.IVA 00983680281)
STABILIMENTO: VIA PERARA N. 13 IN COMUNE DI ORGIANO (VI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 13/04/2018.

Vicenza, 13/04/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**

C.E.R.	Descrizione Rifiuto	Ingresso Uscita	NOTE	Quantità max. stoccabile (kg)	
				Unità	Peso (Kg)
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici	Uscita		///	260
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti, non clorurati			///	3´000
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel			///	1´000
13 07 03*	Altri carburanti		Comprese le miscele	///	1´000
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			///	200
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Ingresso/Uscita		///	13´000
16 01 04*	Veicoli fuori uso	Ingresso	Veicoli da trattare (settori conferimento scoperti)	80 auto (oppure 10 autocarri e 40 auto)	160´000 (massimo) ⁽¹⁾
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza)	Ingresso/Uscita	Autoveicoli soggetti a recupero	42 auto	29´400 ⁽²⁾
	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza)	Uscita	Sottoposti a riduzione volumetrica	300 pacchi	210´000 ⁽²⁾
16 01 07*	Filtri dell’olio	Uscita		///	400
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio			///	200
16 01 09*	Componenti contenenti PCB			///	200
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto			///	200
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	Ingresso/Uscita		///	500
16 01 13*	Liquidi per freni	Uscita		///	260
16 01 14*	Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose		Liquidi antigelo e lavavetri	///	3´000
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	Ingresso/Uscita		///	5´000
16 01 17	Metalli ferrosi			///	60´000
16 01 18	Metalli non ferrosi		Alluminio	///	45´000
16 01 19	Plastica		Materiale plastico e fibre sintetiche / paraurti e plance in materie plastiche / imbottiture sedili in poliuretano espanso / pannelli sportelli auto	///	20´000
16 01 20	Vetro		Vetri e parabrezza	///	5´000
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 04	Uscita		///	30´000
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	Ingresso/Uscita	Pezzi contaminati da oli, previa verifica di non pericolosità del rifiuto	///	40´000
16 06 01*	Batterie al piombo	Uscita		///	20´000
16 08 01	Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	Ingresso/Uscita		///	500
16 10 01*	Soluzioni acquose di lavaggio	Uscita	Colaticci	///	5´000
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01*	Uscita	Liquidi tergi vetro	///	260
TOTALE RIFIUTI					653.380
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI					428.660
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI					224.720

(1) Peso standard di 1,0 ton per veicolo codice CER 160104*
(2) Peso standard di 0,7 ton per veicolo codice CER 160106

**ALLEGATO 2 - ATTIVITÀ DI RECUPERO – EUGANEA ROTTAMI S.P.A. IMPIANTO VIA PERARA N. 13 IN
COMUNE DI ORGIANO (VI) - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER**

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
02 01 10 Rifiuti metallici		R13 - R4	///	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 - UE n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2. lettera e) del DM 05.02.1998 (specificando la norma UNI ed EURO di riferimento) Rifiuti prodotti da operazioni di recupero CER 19 12 XX
12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Tornitura di alluminio			
12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi				
16 01 16 Serbatoi gas liquefatto				
16 01 17 Metalli ferrosi				
16 01 18 Metalli non ferrosi				
17 04 01 Rame, bronzo, ottone				
17 04 02 Alluminio				
17 04 03 Piombo				
17 04 07 Metalli misti				
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Cavi di rame e cavi di alluminio			
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi				
19 12 03 Metalli non ferrosi				
20 01 40 metallo	Metallo da raccolta differenziata /Ecocentri			
20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	R13	///	Apparecchiature elettriche / elettroniche CER 20 01 36
		R13 - R4		EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 - UE n.715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2. lettera e) del DM 05.02.1998 (specificando la norma UNI ed EURO di riferimento) Rifiuti prodotti da operazioni di recupero CER 19 12 XX
10 02 10 Scaglie laminazione		R13 - R4	///	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 - UE n.715/2013 Rifiuti prodotti da operazioni di recupero CER 19 12 XX
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi				
12 01 02 Polveri e particolato di metalli ferrosi				
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti	Sfridi di lamierino			
15 01 04 Imballaggi metallici				

17 04 05 Ferro e acciaio				
19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
19 01 18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117				
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio				
19 12 02 Metalli ferrosi				
16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		R13 - R12		Veicoli fuori uso bonificati e pressati in balle CER 16.01.06
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		R13 - R12		Motori elettrici e componenti - CER 16 02 14, 16 02 16 Rifiuti prodotti da selezione - CER 19 12 XX
16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				
11 05 01 Zinco solido		R13	///	Zinco - CER 11 05 01
12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		R13	///	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti - CER 12 01 21
15 01 01 Imballaggi di carta e cartone		R13	///	Carta - CER 15 01 01
15 01 03 Imballaggi in legno		R13	///	Imballaggi in legno - CER 15 01 03
15 01 06 Imballaggi in materiali misti	Trattasti di imballaggi costituiti da più materiali	R13	///	Imballaggi in materiali misti - CER 15 01 06
16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Contaminate da oli	R13	///	Apparecchiature fuori uso - CER 16 02 13*
17 04 04 Zinco		R13	///	Zinco - CER 17 04 04
17 04 06 Stagno		R13	///	Stagno - CER 17 04 06

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.